

DECRETO LEGGE «LIQUIDITÀ»

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il **decreto legge 8 aprile 2020, n. 23**, cosiddetto «liquidità» (in vigore dal 9 aprile) recante disposizioni urgenti in materia di **accesso al credito** e di **adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici**, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Sono **cinque i pilastri** principali sui quali interviene il decreto e su altre misure settoriali.

PILASTRO	MISURE	PORTATA
1. CREDITO	Misure di Accesso al credito delle Imprese	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Garanzie Sace e ampliamento garanzie Fondo PMI per sostegno alla liquidità delle imprese ➤ Garanzie Sace per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
2. GOLDEN POWER	Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ampliamento Golden Power ai settori di rilevanza strategica ➤ Ampliamento comunicazioni alla Consob da obblighi di trasparenza
3. FISCO	Misure fiscali e contabili	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sospensione degli obblighi di versamento per tributi, contributi ed IVA per fasce di fatturato ➤ Rimessione in termini per i versamenti ➤ Credito d'imposta al 50% per l'acquisto di mascherine. ➤ Certificazioni Uniche ➤ Termini agevolazioni prima casa ➤ Assistenza fiscale a distanza ➤ Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ➤ Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole ➤ Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato ➤ Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione ➤ Divieto di cumulo pensioni e redditi Pin Inps
4. SOCIETARIO	Misure urgenti per garantire la continuità delle aziende colpite dall'emergenza COVID-19:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato, ➤ Differimento entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'insolvenza ➤ Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ➤ Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio ➤ Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società ➤ Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione ➤ Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza ➤ Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito ➤ Ampliamento utilizzo Fondo Gasparrini
5. GIUSTIZIA e ULTERIORI DISPOSIZIONI	Disposizioni Ulteriori	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza ➤ Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti



PILASTRO FISCO

- **Sospensione dei versamenti dell'IVA, ritenute, contributi per i mesi di aprile e maggio**, che si aggiungono alla precedente sospensione prevista dal Decreto Cura Italia, per soglie di **fatturato**.
- per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) **Sospensione dei versamenti dell'IVA, ritenute, contributi per i mesi di aprile e maggio**, che si aggiungono alla precedente sospensione prevista dal Decreto Cura Italia, nel caso di calo di fatturato del 33%;
- **Rimane in vigore la Sospensione al 31/5/2020, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.

I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;

- **Estensione Disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti** senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra 17/3 e il 31/5/2020 con versamento delle ritenute entro il 31.07;
- Non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all'Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il **modello CU entro il 30 aprile**;
- **Bollo sulle fatture elettroniche**: se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
- **Estensione Differimento scadenze** – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo già posticipato al 20 marzo, viene prevista la non sanzionabilità dei versamenti effettuati entro il 16 aprile;
- **i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020**;
- **- Sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 dei termini per i benefici prima casa** (trasferimento residenza entro 18 mesi);
- **Nessuna sanzione**, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest'anno, usa il **metodo previsionale**, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
- **Assistenza fiscale** di quest'anno: i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza;
- Si introducono ulteriori **modifiche alla disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici**;
- Digitalizzazione anche degli atti giudiziari: notifica dei provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche;



- Estensione tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

GOLDEN POWER

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica, è **stata ampliata e rafforzata la disciplina dei poteri speciali nei settori nazionali di rilevanza strategica**. In particolare è stato deciso di procedere al **rafforzamento del cosiddetto "golden power"**, cioè i poteri speciali esercitabili dal Governo per bloccare acquisizioni di imprese strategiche, inserendo tale nuova regolamentazione all'interno del Decreto Liquidità.

La ratio della norma e quella di difendere le imprese italiane, per evitare che, con il calo dei corsi borsistici, possano essere acquistate all'estero a prezzi di saldo. È dunque prevista un'estensione del "golden power", che già esiste sui settori della difesa, telecomunicazioni ed energia, anche ad altri settori economici.

L'intervento consiste in sintesi nelle **seguenti linee di azione**:

- anticipano, con effetto immediato e nelle more dell'attuazione del decreto attuativo, l'ampliamento dell'ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento Europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l'altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la ciber-sicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
- estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee, che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l'ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'Unione Europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si **sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 del TUF** per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

PILASTRO SOCIETARIO

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Nella seguente tabella si riporta una **sintesi delle misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza covid-19** previste nel Capo II del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 approvato il 6 aprile ed in vigore dal 9 aprile, giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.:

ARTICOLO	OGGETTO	MISURA
4	Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato	Fino al 31 luglio 2020 , i contratti di banche e intermediari finanziari, potranno essere conclusi mediante posta elettronica o altro strumento idoneo, se accompagnati da copia di un documento di riconoscimento. La consegna della copia cartacea avverrà alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso.
5	Codice della Crisi di Impresa	Differimento del termine di entrata in vigore al 1° settembre 2021, salva la vigenza delle norme già entrate in vigore. Pertanto, la Legge Fallimentare resterà in vigore, sino al 31 agosto 2021.
6	Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale di spa e srl	Dall'8 aprile e fino e fino al 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso dell'esercizio non si applicano le disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale ovvero al di sotto del minimo legale, (artt. 2446, co. 2, e co. 3, 2447, 2482 bis, co. 4, 5 e 6, e 2482 ter del c.c). Per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale
7	Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio	Nella redazione del bilancio di esercizio 2020 , la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale potrà essere eseguita ove sussistesse nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23.2.2020. Il criterio di valutazione dovrà essere illustrato in N.I anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La norma si applica anche ai bilanci chiusi entro la data del 23/2/2020 ma non ancora approvati.
8	Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società	Nel periodo tra l'entrata in vigore del Decreto e sino al 3.12.2020, ai finanziamenti effettuati dai soci a favore della società non si applicano i meccanismi di postergazione, come previsti agli artt. 2467 e 2497 quinquies (finanziamenti infragruppo) del c.c.
9	Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione	I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi. Nei procedimenti di omologa pendenti alla data del 23.2.2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa stessa, istanza per la concessione di un termine (90 gg) per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (salvo voto favorevole dei creditori con raggiungimento delle maggioranze previste) o di un nuovo accordo di ristrutturazione Nel caso in cui si intenda modificare unicamente i termini di adempimento, per una dilazione del termine non superiore ai sei mesi, è prevista una procedura semplificata. Il debitore ammesso al concordato preventivo in bianco, in favore del quale sia già stata concessa proroga del termine per il deposito del piano e della proposta definitivi e della documentazione, può, entro 5 giorni dalla scadenza della proroga stessa, presentare istanza per ottenere una ulteriore proroga di 90 gg, indicando gli elementi che la rendono necessaria per effetto di fatti sopravvenuti causa emergenza da COVID-19. L'istanza potrà essere presentata anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. Uguale istanza può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 182 bis, co. 7 (60 gg per il deposito dell'accordo e della relazione del professionista).



ARTICOLO	OGGETTO	MISURA
10	Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza	<p>Tutti i ricorsi per le richieste di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, nonché per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, salvo che la richiesta sia presentata dal P.M. e contenga la richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell'impresa.</p> <p>Quando alla dichiarazione di improcedibilità fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo compreso tra il 9/3 ed il 30/6 non viene computato nei termini previsti, in materia di fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa e di termini per la proposizione delle azioni revocatorie.</p> <p>I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9/3 al 30/4, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia.</p> <p>L'assegno presentato al pagamento nel periodo sopra riportato, è pagabile alla data di presentazione. Per gli assegni la sospensione vige su:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i termini per la presentazione al pagamento;b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;c) i termini previsti per l'iscrizione nell'archivio degli assegni emessi in assenza di provvista o autorizzazione, nonché previsti per l'invio della comunicazione prevista per fornire la prova dell'avvenuto pagamento;d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno (60 gg dalla data di scadenza del titolo). In tale contesto, nell'ipotesi di difetto di provvista sul conto del traente, non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. <p>I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9/3 fino all'8/4 non sono trasmessi alle CCIAA e ove già pubblicati, le stesse devono provvedere d'ufficio alla cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto delle levate di protesto.</p>
12	Fondo Gasparrini	<p>Una norma di interpretazione autentica chiarisce che, in merito alle disposizioni del c.d. "Decreto Cura Italia" in materia di accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa" per lavoratori autonomi, in deroga alla ordinaria disciplina di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della L. n. 244/2007, si intendono i soggetti contemplati dall'art. 27, co. 1, del medesimo Decreto Cura Italia, ossia i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I benefici del Fondo si applicano anche ai mutui contratti entro meno di un anno dall'entrata in vigore del decreto.</p>